

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. C.A. avverso la decisione in data 11/10/12 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crema gli infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento;

Il ricorrente, avv. C.A. non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio De Michele ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

### **FATTO**

Il procedimento incardinato dal COA di Crema , origina da un esposto prodotto da tale Avvocato M. Riferiva l'esponente che l'Avv. A. era rimasto soccombente in un vicenda giudiziaria che lo aveva esposto a titolo personale, tant'è che era stato condannato alla spese di giudizio (doppio grado).

Riferiva ancora l'esponente che l'Avv. A., nonostante i solleciti, non aveva provveduto ad adempiere al comando giudiziale, per cui aveva subito la notifica di atto di precetto e successivamente era stato destinatario di un pignoramento mobiliare , caduto sui beni di studio.

A fronte di tali atti l'Avv. A. aveva proposto opposizione all'esecuzione, nonché, ricorso per cassazione; Al fine di evitare la vendita del compendio pignorato, aveva tuttavia offerto al collega di controparte e quindi all' esponente, una soluzione transattiva, proponendo di pagare il dovuto in due soluzioni, la prima delle quali veniva immediatamente corrisposta, tanto da ottenere, a fronte dell'avvenuto versamento, il consenso alla sospensione della esecuzione.

La seconda tranche avrebbe dovuta essere versata, secondo quanto concordato per iscritto entro il 16.12.2011, per cui trascorsa inutilmente tale data, l'esponente aveva invitato più volte , il Collega ad onorare l'obbligazione , indirizzando la missiva all'Avv. C. , dello stesso studio legale dell'Avv. A. con il quale aveva avuto contatti. L'Avv. C., dopo il secondo sollecito prometteva l'immediato invio del titolo di pagamento. A fronte di un nuovo sollecito dell'Avv. M. l'Avv. C. rispondeva che essendo ormai prossima l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella causa davanti al Giudice di Pace, adito per l'opposizione alla esecuzione, stante anche la proposizione di un ricorso per Cassazione, riteneva opportuno attendere l'esito del procedimento di opposizione.

Radicato il procedimento disciplinare il COA contestava all'Avv. A. la violazione dei canoni comportamentali di cui agli art. 5 (dovere di probità, dignità e decoro) , art. 6 (dovere di lealtà e correttezza ) e art. 59 (Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi), evidenziando che il professionista aveva subito un'azione espropriativa mobiliare caduta sui mobili di studio; che dopo essersi

impegnato a regolare la pendenza debitoria si era reso inadempiente nel versamento della seconda rata di debito; che il comportamento del professionista aveva recato disdoro alla classe forense.

All'esito dell'istruttoria il COA di Crema riteneva che l'A. avesse violato i principi di lealtà probità e decoro, non avendo adempiuto immediatamente a regolare la posizione debitoria, senza attendere la fase esecutiva; che tale condotta doveva avere rilievo, nonostante fosse stata realizzata dall'avvocato nella dimensione di privato cittadino, per cui ritenuta la colpevolezza irrogava la sanzione conservativa dell'avvertimento.

Avverso al decisione del COA ha proposto ricorso l'Avv. A., articolato su tre motivi:

Con il primo motivo ha dedotto la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Consigliere estensore, chiedendo pertanto la declaratoria di nullità della decisione impugnata.

Con il secondo motivo il ricorrente ha sottolineato la mancata indicazione, nella decisione notificata, del termine e dell'autorità a cui sarebbe stato possibile ricorrere ex art. 3 n. 4 legge n. 241 del 1990, deducendo anche sotto tale profilo la nullità della decisione del COA.

Con il terzo motivo il ricorrente ha sottolineato l'insussistenza delle violazioni contestate, facendo rilevare che subire un'azione esecutiva, non configura, ipso facto, una violazione deontologica, tanto più se l'Avvocato ritiene l'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti non conforme al diritto, tanto da consentirgli di attivare, con successo, gli strumenti processuali per opporvisi.

Sempre nel merito l'Avv. A. ha sostenuto che il mancato rispetto degli obblighi assunti, non configurerebbe comunque inadempimento ad alcuna transazione, tra l'altro mai intervenuta, ma che era dovuto a contingenze del tutto particolari, quali la malattia dell'avv. C., collaboratore di studio e la decisione dello stesso A. di attendere l'esito della pronuncia del Giudice di Pace, adito in sede di opposizione all'esecuzione.

### **DIRITTO**

In via preliminare va evidenziato, l'Avv. A., ha fatto pervenire, nella tarda serata del giorno precedente l'udienza odierna, una mail con la quale ha chiesto a questo CN, il rinvio della trattazione, deducendo l'impedimento a comparire e la intervenuta impossibilità di nominare un nuovo difensore, in sostituzione dell'originario difensore che nelle more aveva rinunciato al mandato difensivo.

La richiesta, su parere conforme del P.G., deve essere disattesa in quanto in essa non sono palesate ragioni assolutamente impeditive alla comparizione, né queste sono supportate da documentazione, atta a confermare i contenuti della richiesta.

Per quanto riguarda il ricorso proposto dall'Avv. A. v'è da dire che esso si palesa infondato e va di conseguenza rigettato.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della decisione del COA di Crema, per essere questa priva dell'indicazione e sottoscrizione del Consigliere estensore.

Orbene non può essere riposto in dubbio come nessuna nullità derivi dalla mancata indicazione del nome del relatore e dell'estensore e dalla loro mancata sottoscrizione, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 51 comma 3 del r.d. 37/1934, che la decisione sia sottoscritta (come nella specie risulta essere avvenuto) dal Presidente e dal Segretario.

Ed infatti appare incontestabile che ai sensi di quanto disposto, in via generale, dall'art. 44 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 sull'ordinamento della professione di avvocato e, con riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, dagli artt. 51 e 64 dello stesso decreto, norme aventi carattere speciale rispetto alla disposizione dell'art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ., le deliberazioni del Consiglio nazionale forense sono sempre sottoscritte dal solo presidente e segretario, non anche dal relatore. ( Vedasi: Cass. civ., sez. Unite 24-06-2004, n. 11750 - Pres. I. G - Rel. Di N. LF - P.M. M. V (Conf.) – G. c. Cons.Ord. Avv. Milano ed altri , nonché CNF 15.09.2010 n. 64 ).

Quanto al secondo motivo di doglianza (mancata indicazione dell'organo al quale ricorrere e della tempistica entro la quale proporre ricorso) ,pure esso appare essere infondato, in quanto va messo in rilievo che la mancata apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recante l'indicazione dell'autorità davanti alla quale impugnare e del termine per impugnare il provvedimento stesso, non hanno incidenza sulla validità dell'atto amministrativo, ma al più, in caso di eventuale ritardo dell'impugnazione, possono comportare la concessione - ove ne ricorrano i presupposti - dell'errore scusabile e quindi della rimessione in termini (v. Cons. Stato, Sez. III, 5 maggio 2009, n. 840).

Nella fattispecie non solo il ricorso è stato proposto tempestivamente, ma è stato anche indirizzato all'organo competente, per cui mal si comprende l'interesse del ricorrente a proporre la questione.

Quanto al merito il ricorso è assolutamente infondato.

Non può essere sottaciuto che il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale.

Orbene il fatto che un avvocato pervenga a subire, sulla base di un titolo giudiziale, una espropriazione mobiliare, tra l'altro caduta su beni di arredo dello studio, va certamente ad incidere sulla dignità e decoro del professionista, per cui ben risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 5 del CdF (formulazione del 2002) a nulla rilevando la natura privata del debito, dovendosi ritenere come i doveri di dignità e decoro, fissati dall'art. 5 del CDF, siano cogenti in ogni aspetto della vita professionale e privata dell'avvocato. E' immune da censura la decisione del COA di Crema, anche nella parte in cui ha ritenuto violato il disposto dell'art. 6 del CFD (dovere di lealtà e correttezza) in combinato con l'art. 59 (obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del terzo).

Non può essere riposto in dubbio che con la proposta del 24.11.2011, integrata dalla la proposta del 28.11.2011, l'Avv. A. avesse assunto l'impegno di regolare la pendenza con il pagamento della somma di euro ..... mediante la datio di un assegno da far pervenire al creditore entro e non oltre il 16.12.2011.

Tale impegno è stato disatteso dall'Avv. A., per cui, al di là della natura giuridica della soluzione proposta con le lettere sopra indicate, si è comunque avuto, il mancato rispetto di obblighi assunti. Nella fattispecie non rileva la natura dell'obbligo in quanto dal punto di vista deontologico, l'assunzione di una obbligazione, comporta sempre il regolare adempimento di essa, per cui non può negarsi che l'avvocato che si sottragga agli obblighi assunti ponga in essere un comportamento che va comunque ad incidere sulle aspettative dei terzi, ponendo in ogni caso a rischio l'irreprensibilità della condotta, situazione che deve essere connaturata a coloro che esercitano la professione forense.

A nulla rileva, come già detto, che la connotazione della proposta formulata dall'Avv. A., così come sostenuto in ricorso, non avesse carattere transattivo, opinione questa comunque non condivisibile, stando il tenore letterale delle missive; resta il fatto che l'Avv. A., dopo essersi impegnato a mettere a disposizione del creditore entro la data del 16 dicembre 2011 la seconda tranche dell'importo precettato, ha disatteso l'impegno adducendo a giustifica motivazioni ,( quali l'impedimento della collaboratrice e la volontà di attendere una decisione giudiziale) incompatibili con l'assolvimento dell'impegno assunto.

**P.Q.M.**

visti gli articoli 31 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n.° 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934 n.° 37;

rigetta il ricorso;

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità del ricorrente e degli altri dati identificativi degli interessati, riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2015.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 7 marzo 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria